

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

Il Presidente Eugenio GRAMOLA

Ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, nº 274, dell'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, dell'art. 165 del codice penale, 73 comma 5 bis TU 309/90, dell'art. 3 della legge 67 28/04/2014, dell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 2001

Per l'effetto, con il suindicato scambio telematico

Tra

Il Tribunale di Aosta, codice fiscale 80014040077, nel seguito indicato come Tribunale, nella persona del presidente, dott. Eugenio GRAMOLA, domiciliato per la carica in Aosta Via Ollietti 1

e

ANPAS Comitato Regionale – Federazione Soccorso VdA-OdV, codice fiscale 91022530074, nel seguito indicata come ANPAS C.R./Federazione, nella persona del legale rappresentante, Presidente pro-tempore Dott. Massimo PESENTI CAMPAGNONI, domiciliato per la carica in Saint Christophe, località Croix Noire, rue Croix Noire n. 67

Premesso

- Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2 della legge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizione della pena alla prestazione di attività non retributiva a favore della collettività dichiarando applicabili, a tal fine, gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6 del D.Lgs 274/2000 e le relative convenzioni);
- che l'art. 73 comma 5 bis TU 309/90, inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, dispone che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che a norma della Legge 28/04/2014, n. 67, art. 3, nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova;
- che l'art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6 Decreto I.gvo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l'attività non retribuita in

favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001e del 27 ottobre 2010 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

che il C.R. ANPAS/Federazione, con disposizione d'urgenza del Presidente Paolo Ferrero in data 12 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Generale previsto dallo Statuto, ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

che il C.R. ANPAS/Federazione rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Il C.R. ANPAS/Federazione consente un **numero massimo annuo di n. 5 unità** di condannati al lavoro di pubblica utilità ai sensi del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dell'art. 165 del codice penale, dell'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. g) del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, della legge 28 aprile 2014, n. 67 art. 3 prestino presso i propri uffici la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il C.R. ANPAS/Federazione specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 5/4/2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, avrà ad oggetto le prestazioni così come previsto dallo stesso art. 54 d.lgvo 274/2000, anche in deroga allo stesso.

ART. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con il provvedimento di condanna nella quale il Giudice del Tribunale indica il tipo e la durata e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il C.R. ANPAS/Federazione, tramite i propri dirigenti, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

- Area tecnica
- Servizio manutenzioni
- Area contabile
- Area amministrativa
- Pubblica Sicurezza

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche individuate all'art. 1 e i relativi servizi del Comune.

I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il C.R. ANPAS/Federazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, Il C.R. ANPAS/Federazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il C.R. ANPAS/Federazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART. 5

E' fatto divieto al C.R. ANPAS/Federazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del C.R. ANPAS/Federazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

A tal fine si richiama la circolare n. 8 del 17/02/2017 – Direzione Generale INAIL, per le competenze dell'Ente convenzionato.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di ANNI TRE a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali – alla Procura della Repubblica di Aosta – agli uffici del Giudice di Pace del Circondario.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale di Aosta Il Presidente Eugenio GRAMOLA

Per ANPAS Comitato Regionale Federazione Soccorso VdA-OdV Il legale rappresentante Dott. Massimo PESENTI CAMPAGNONI



PESENTI CAMPAGNONI MASSIMO

Esito verifica firma



Firma integra

La firma è in formato CADES-BES La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2023-08-16 11:25 Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/07/2023 13:18:24 GMT+00:00 Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: PESENTI CAMPAGNONI MASSIMO Seriale: 378c845669fa1820c9ec5ea034624706

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-PSNMSM53A15D991L

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A., NG CA 3, OU=Certification AuthorityC, O=ArubaPEC S.p.A., C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,1.3.76.16.6,

Validità: da 29/06/2021 00:00:00 UTC a 28/06/2024 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Verificatore ArubaSign RAPPORTO DI VERIFICA

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

GRAMOLA EUGENIO

Esito verifica firma



Firma integra

La firma è in formato CADES-BES La firma è integra

Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2023-08-16 11:25

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 16/08/2023 09:11:12 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf

Dettagli certificato

Soggetto: GRAMOLA EUGENIO Seriale: 6eb8e05fb899e98a

Organizzazione: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-GRMGNE59B14D969H

Autorità emittente: CN=CA di Firma Qualificata per Modello ATe,OU=ArubaPEC per

IPZS,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: https://www.pec

.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf,1.3.76.16.6,

Validità: da 08/06/2021 15:44:09 UTC a 06/06/2031 15:44:09 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE) N.

910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni



Verificatore ArubaSign RAPPORTO DI VERIFICA

Nome documento

CONVENZIONE ANPAS.p7m.p7m

Data di verifica

16/08/2023 09:25:21 UTC

Versione verificatore

7.0.12

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	GRAMOLA EUGENIO	CA di Firma Qualificata per Modello ATe	(VALIDA)	2
2	Firma	PESENTI CAMPAGNONI MASSIMO	ArubaPEC 5.p.A. NG CA 3	VALIDA	4
	Appendice A				5

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

CA di Firma Qualificata per Modello ATe

Seriale: 5bc2ad129e3e9019 Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=CA di Firma Qualificata per Modello ATe,OU=ArubaPEC per

IPZS,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Ponte San Pietro,C=IT

Validità: da 28/03/2018 10:23:33 UTC a 23/03/2038 10:23:33 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC

